

Quesiti meccanismo riconoscimento

OGdS non riscossi

Quesiti e richieste di chiarimento di Eletticità Futura sugli elementi di incertezza nel meccanismo ex. Delibera 32/2021/R/eel

1/4/2021



Quesiti di dettaglio

Trattamento casi di voltura e disattivazione ai fini del calcolo dell'ammontare riconosciuto

Relativamente al calcolo dell'ammontare riconosciuto in regime ordinario, richiediamo un chiarimento sul trattamento dei casi di volture contrattuali o disattivazioni delle forniture su richiesta dei clienti finali di cui agli art. 3.3, punto ii., e 7.3, punto ii. Agli art. 3.2 e 7.2 è infatti disposto che gli OGdS non riscossi sono quelli esposti in fatture ai clienti finali *“con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi al momento di presentazione dell'istanza”*. Gli art. 3.3, ii. e 7.3, ii. specificano invece che, nel rispetto delle condizioni di cui agli art. 3.2 e 7.2, nella determinazione degli OGdS non riscossi sono ricompresi *“nei casi di clienti finali inadempienti che non siano più titolari del punto di prelievo per voltura contrattuale o per disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, gli OGdS relativi a*

- a) *le ultime 3 fatture emesse, nei casi di periodicità di fatturazione bimestrale; Allegato A 14*
- b) *le ultime 5 fatture emesse, nei casi di periodicità di fatturazione mensile”*.

La disposizione combinata dei commi determina quindi che altre eventuali fatture insolute precedenti il periodo di competenza delle 3/5 fatture emesse nei casi di voltura o disattivazione non saranno considerate ai fini del calcolo dell'ammontare riconosciuto? Se la presente interpretazione è corretta, posto che la Delibera non limita il riconoscimento degli oneri non riscossi alle sole forniture cessate e contempla quindi la possibilità che si possa accedere al meccanismo anche con riferimento a forniture ancora attive, chiediamo di chiarire come deve essere trattato il caso in cui siano state incluse nel calcolo dell'ammontare riconosciuto fatture relative a forniture ancora attive e, solo successivamente alla conclusione della sessione di rimborso, il punto subisca una voltura/disattivazione.

Riguardo a questo specifico caso chiediamo infatti di chiarire se:

1. occorra rettificare il calcolo degli oneri non riscossi già presentati nella sessione precedente (escludendo tutte le fatture precedenti alle ultime 3/5 previste dai commi 3.3. e 7.3 e restituendo l'importo eventualmente già percepito), oppure
2. la sessione precedente non debba essere rettificata e quindi l'applicazione della regola delle ultime 3/5 fatture avvenga solo nella sessione di rimborso successiva (perché le 2 sessioni di rimborso sono indipendenti l'una dall'altra).

Inoltre, chiediamo conferma che in tutti i casi in cui il venditore abbia perso la titolarità del punto su iniziativa del cliente finale (es: voltura, disattivazione su richiesta cliente o switching) e non abbia avuto a disposizione i tempi tecnici per azionare le leve regolatorie di costituzione in mora ai sensi dell'art. 3.2 del TIMOE, possa comunque iscrivere il relativo credito a reintegro purché abbia effettuato nei confronti del cliente finale moroso almeno una intimazione al pagamento come azione di tutela del credito. Ciò peraltro sarebbe in linea con il tenore letterale degli art. 3.2. e 7.2 della Delibera che infatti riportano la necessità di aver effettuato una “generica” costituzione in mora e seguito specifiche procedure aziendali di gestione della morosità.

Crediti oggetto di piani di rateizzazione

In merito ai piani di rateizzazione e alle previsioni degli articoli 3.2 e 3.3, iii) e 7.2 e 7.3, iii), chiediamo conferma della possibilità di iscrivere a reintegro le singole rate scadute da almeno 12 mesi.

Elementi che non concorrono nel calcolo degli OGdS non riscossi – casi di cessione del credito

Negli articoli 3.1 e 7.1 gli OGdS Rinunciati vengono definiti come oneri rinunciati nell'ambito di *“accordi transattivi, di cessione del credito o di ristrutturazione del debito con i clienti finali, conclusi successivamente alla risoluzione del contratto di vendita”*.

Tuttavia, negli orientamenti espressi nel documento di consultazione n. 445/2020 gli oneri rinunciati venivano definiti come *“OGdS Rinunciati dall'i-esimo utente partecipante nell'ambito di accordi transattivi, di cessione del credito o di ristrutturazione del debito con i clienti finali”*, senza prevedere vincoli correlati al momento della conclusione dei suddetti accordi. Orientamenti peraltro confermati per il regime semplificato, per l'accesso al quale non è previsto il vincolo citato (artt. 4.1 e 7.13). Chiediamo pertanto una modifica della Delibera che permetta di iscrivere anche gli oneri relativi ai clienti attivi che sono stati interessati da operazioni di cessione del credito.

L'art. 3.7 del meccanismo dispone che *“Nei casi di cessione del credito, gli OGdS Rinunciati OGdS.R_{uat,i} sono ammissibili al Meccanismo solo qualora l'utente del trasporto cedente abbia individuato le società cessionarie del credito con modalità che garantiscano una selezione comparativa di soggetti, sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente”*. Rileviamo però che tale procedura non è prevista per il regime semplificato. Chiediamo conferma che in caso di regime semplificato non si debba rispettare tale requisito.

Sessione 2021

In considerazione della complessità del meccanismo e delle tempistiche necessarie per le attività di controllo dati e di revisione contabile finalizzate alla presentazione dell'istanza di luglio, per le società partecipanti è necessario quanto prima procedere alle estrazioni dei valori di fatturato e di credito (ad esempio, fatturato emesso fino a fine 2019 e situazione del credito a fine febbraio 2021, nel rispetto dei vincoli di ageing). Data la previsione di cui all'articolo 2.10, si chiede conferma che nella sessione del 2022 si potrà inserire il credito scaduto relativo al fatturato successivamente emesso rispetto a quello iscritto nell'istanza di luglio (nell'esempio, quindi fatturato emesso a partire da gennaio 2020).

Criticità presentazione istanze uniche UdT/reseller

Sebbene il meccanismo preveda che è l'UdT il soggetto incaricato di presentare un'istanza unica di partecipazione al meccanismo anche per le proprie parti commerciali che chiedono il riconoscimento di OGdS ascrivibili allo stesso, chiediamo di valutare la possibilità di prevedere istanze di partecipazione distinte fra quelle presentate dall'Utente del Trasporto, che è anche controparte commerciale di sé stesso, da quelle delle sue altre controparti commerciali considerate singolarmente. Riteniamo infatti che, in un'ottica di semplificazione delle procedure di accesso, un'istanza separata UdT/Cc consentirebbe di evitare i limiti e le complicazioni derivanti da un'istanza unica. Con quest'ultima infatti:

- Nel caso in cui a valle dell'ammissione al meccanismo venga riconosciuto all'UdT non il totale, ma solo una quota parte, di quanto dovuto, non è chiara la regola con cui l'UdT stesso dovrà riconoscere alle controparti commerciali la quota parte spettante
- La scelta dell'UdT su quale regime seguire, ordinario o semplificato, potrebbe essere in disaccordo con l'aspettativa della controparte commerciale; quest'ultima, infatti, in caso di scelta di regime semplificato da parte dell'UdT, potrebbe vedersi riconosciuto meno di quanto avrebbe potuto invece ottenere qualora fosse stato possibile procedere a istanza separata con regime ordinario
- Il blocco di un'istanza di ammissione di un UdT nel caso di eventuali dati incongruenti si tradurrebbe nel blocco per tutte le istanze delle controparti commerciali sottostanti
- Come già espresso nella fase di consultazione, viene attribuita all'UdT un'attività di verifica che non rientra nelle proprie responsabilità in grado di comportare pesanti ripercussioni legali in caso di incorrettezza dei dati raccolti



Elettricità Futura è la principale associazione delle imprese elettriche che operano nel settore dell'energia elettrica in Italia. Rappresenta e tutela produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali, trader, distributori, venditori e fornitori di servizi, al fine di contribuire a creare le basi per un mercato elettrico efficiente e per rispondere alle sfide del futuro.

www.elettricitafutura.it | info@elettricitafutura.it

